

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1996

recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Albania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/367/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/52/CE⁽²⁾ in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

considerando che è stata confermata l'insorgenza di un focolaio di afta epizootica in Albania;

considerando che, data l'esistenza di scambi di taluni prodotti di origine animale, la presenza dell'afta epizootica in Albania costituisce una grave minaccia per gli allevamenti degli Stati membri;

considerando che la decisione 93/242/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/295/CE⁽⁴⁾, vieta l'importazione di animali vivi appartenenti a specie ricettive, nonché delle loro carni fresche e di taluni prodotti ottenuti dalle loro carni, in provenienza da alcuni paesi terzi fra i quali l'Albania;

considerando che la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione

96/340/CE della Commissione⁽⁶⁾, stabilisce le condizioni di importazione per gli involucri di origine animale, le pelli, le ossa e relativi prodotti, le corna e relativi prodotti, gli zoccoli e relativi prodotti, i trofei di caccia e la lana e il pelo non trattati; che tali prodotti possono essere importati soltanto se sottoposti a trattamento idoneo a distruggere il virus di cui trattasi; che alcuni altri prodotti possono tuttavia continuare ad essere importati; che tali materiali rappresentano un elemento di rischio;

considerando che la decisione 95/340/CE della Commissione⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/325/CE⁽⁸⁾, stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte; che l'Albania figura in tale elenco; che i prodotti lattiero-caseari possono essere importati soltanto se sottoposti a trattamento idoneo a distruggere il virus;

considerando che occorre pertanto proibire l'importazione dall'Albania di taluni prodotti di origine animale, a meno che siano stati sottoposti a trattamenti specifici;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente veterinario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fermo restando quanto disposto dalla decisione 93/242/CEE, gli Stati membri non autorizzano le importazioni dei prodotti di seguito indicati ottenuti da animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina o da altri artiodattili originari del territorio dell'Albania:

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 56.

⁽²⁾ GU n. L 265 dell'8. 11. 1995, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 2. 8. 1995, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 129 del 30. 5. 1996, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU n. L 200 del 24. 8. 1995, pag. 38.

⁽⁸⁾ GU n. L 123 del 23. 5. 1996, pag. 24.

- sangue e prodotti sanguigni di cui all'allegato I, capitolo 7 della direttiva 92/118/CEE;
- materiale grezzo per la fabbricazione di alimenti per animali e di prodotti farmaceutici o tecnici di cui all'allegato I, capitolo 10 della direttiva 92/118/CEE;
- letame di cui all'allegato I, capitolo 14 della direttiva 92/118/CEE.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti sanguigni che siano stati sottoposti al trattamento di cui all'allegato I, capitolo 7, punto 3, lettera b) della direttiva 92/118/CEE.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i certificati che scortano prodotti sanguigni spediti dall'Albania rechino la seguente dicitura:

«Prodotti sanguigni conformi alla decisione 96/367/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Albania».

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione